



ESTRATTO DAL “REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI MILANO”

Testo completo reperibile sul sito del Comune di Milano
(<https://www.comune.milano.it/comune/statuto-regolamenti-patrocini/regolamenti/ab/animali-tutela>)

CAPITOLO IV: LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Omissis

ART. 17: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI

ART. 18: AREE DESTINATE AI CANI

ART. 21: RACCOLTA DEIEZIONI

Omissis

CAPITOLO IV LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 17

Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica e del vigente Regolamento d'Uso e Tutela del verde della città di Milano. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 40.



Art. 18

Aree destinate ai cani

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree per i cani".
2. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di:
 - a. prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
 - b. allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40;
 - c. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
 - d. raccogliere e asportare le feci dell'animale;
 - e. non fumare.
3. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

Art. 21

Raccolta deiezioni

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani (vedi art. 18), e locali pubblici. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 23, comma c del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato, per tutte le violazioni che non vi siano già comprese il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.



2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
3. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.

OMISSIS

CAPITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



ALLEGATO 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Descrizione	Sanzioni Valori minimi e massimi (Euro)
17.1	Assenza di Guinzaglio e Museruola	Da 150 a 300
17.1	Assenza del proprietario o detentore e mancato controllo degli animali	Da 40 a 240
17.1	Mancata raccolta e asportazione delle feci	Da 80 a 480
18.2	Mancato allontanamento dalle aree per i cani, nei casi previsti.	Da 40 a 240
18.3	Introduzione nelle aree per i cani di cani condotti da soggetti non idonei a trattenerli efficacemente all'occorrenza.	Da 60 a 360
21.1	Mancata raccolta delle feci depositate dagli animali, propri o di cui si è detentori, su suolo urbano o all'interno di luoghi aperti al pubblico e locali pubblici.	Da 150 a 500